

Progressivo N° 23

Verbale N° 7

Prot. Gen.le N° 13736/2013



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 25 MARZO 2013

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di **I** invito, con avviso in data **19/03/2013**, n° **21974**, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 15,00** con la Presidenza del Signor COLAIACOVO Francesco - Presidente del Consiglio Comunale – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal Signor FINARDI Dr. Roberto – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° **40 + 1** - in carica n° **40 + 1** - intervenuti n° **30**

1. COLAIACOVO Francesco – PRESIDENTE

2. BALESTRA Enrico

3. BIANCHI Ilaria

4. BRAGHIROLI Giannantonio

5. BRANCALEONI Mirko

6. BRANDANI Enrico

7. CAVICCHI Francesca

8. CAVICCHI Giovanni

9. CIMARELLI Luca

10. CIVOLANI Daniele

11. CORAZZARI Cristina

12. CRISTOFORI Tommaso

13. DURANTE Enzo

14. FIORBELLI Donato

15. FORTINI Antonio

16. LEVATO Francesco

17. LUCCI Marco

18. MERLI Simone

19. NARDELLA Luca

20. PAVONI Antonio

21. PORTALUPPI Francesco

22. PULVIRENTI Silvia

23. RENDINE Francesco

24. RESCA Giulia

25. RICCIARDELLI M. Adelina

26. TAFURO Antonio

27. TALMELLI Alessandro

28. TAVOLAZZI Valentino

29. TOSI Ruggero

30. VACCARI Luca

ASSESSORI:

1. FUSARI Roberta

2. MAISTO Massimo

3. MARATTIN Luigi

4. MARESCOTTI Deanna

5. MASIERI Luciano

6. MODONESI Aldo

SCRUTATORI NOMINATI: TAVOLAZZI – SASSO - RESCA

Visto della Ragioneria
Tributi

(O M I S S I S)

Inviata copia:

ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

- Servizio Servizi Tributari
- Settore Finanze
- U.O. Manifestazioni Culturali
- Informacitta'
- Politiche per la Pace
- SUAP
- Servizio Commercio
- SSI
- Agenzia delle Entrate
- Questura di Ferrara
- Guardia di Finanza di Ferrara
- Amministrazione Provinciale - FE
- Protocollo Generale
- Ufficio Atti del Consiglio Comunale

Il Presidente dà la parola all'Ass. Marattin, il quale presenta la pratica di cui all'oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno gli interventi dei Cons.ri Cimarelli (che dà lettura di alcuni emendamenti), Tavolazzi (che dà lettura di una risoluzione), Resca (che dà lettura di due emendamenti), Levato (che dà lettura degli emendamenti precedentemente presentati per iscritto ritirando i nn. 3 e 6 e trasforma in risoluzione l'emendamento n. 7), Fortini (che presenta un emendamento alla risoluzione del Cons. Tavolazzi, dando anche lettura di alcuni emendamenti), Tavolazzi (che accoglie l'emendamento del Cons. Fortini), Brandani, G. Cavicchi, nonché la replica dell'Ass. Maisto.

Per dichiarazione di voto si hanno gli interventi dei Cons.ri Tavolazzi, Rendine, Resca, Levato.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione la sottoriportata risoluzione presentata dal Cons. Levato:

PREMESSO:

- che è all'approvazione del Consiglio Comunale la delibera consiliare P.G. 13736/13 avente per oggetto: "Adozione del Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno";

- che nella delibera, ai fini dell'applicazione dell'imposta, viene enunciata una classificazione delle strutture ricettive locali in "stelle", "soli" e "spighe", ma non vengono valutati altri fattori più oggettivi ai quali ancorare la misura del prelievo, che tengano conto del prezzo reale della stanza e della stagionalità;

***IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA***

a valutare forme diverse che permettano di determinare l'ammontare dell'imposta di soggiorno "secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo".

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **30**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **30**

VOTI FAVOREVOLI: N° **7** (Cons.ri Brandani, F. Cavicchi, G. Cavicchi, Cimarelli, Fortini, Levato, Rendine)

VOTI CONTRARI: N° **21**

ASTENUTI: N° **2** (Cons.ri Brancaleoni e Tavolazzi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinta la risoluzione.

Quindi il Presidente pone in votazione la sottoriportata risoluzione presentata dal Cons. Tavolazzi, così come emendata dal Cons. Fortini:

Il Consiglio Comunale di Ferrara

Premesso che:

- *numerose città italiane (Firenze, Roma, Milano, Venezia, Parma, Mantova, Siena ecc..) mettono a disposizione di turisti ed escursionisti, varie tipologie di carta unica dei servizi, per agevolare da parte loro l'accesso, gli spostamenti e la visita della città, nonché dei territori circostanti di interesse culturale, turistico e naturalistico;*
- spesso tale tessera multiservizi individuale include, in toto o in parte, riduzioni delle tariffe per il trasporto pubblico (metro, bus, taxi), per i parcheggi, per l'ingresso a spettacoli, concerti, mostre, musei e chiese. Include inoltre servizi di prenotazione online, di visita della città in minibus, di visite guidate e di priority line nei musei e mostre, oltre a sconti in locali pubblici (ristoranti, pub, club,..), negozi, bookshop, hotel ed altre strutture ricettive convenzionate;

Impegna il Sindaco e la Giunta a

- *predisporre ed attivare analogo strumento di promozione turistica (city card) entro il 2013, in collaborazione con le categorie economiche interessate (commercio, turismo, agricoltura, artigianato) ed altri enti locali e statali;*
- *assicurarne la promozione, la facile reperibilità e l'acquisto anche online;*
- *impegnarsi all'eliminazione della tassa di soggiorno appena gli introiti prodotti dalla City Card raggiungano il gettito previsto dalla istituendo tassa di soggiorno.*

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **30**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **30**

VOTI FAVOREVOLI: N° **7** (Cons.ri Brancaleoni, Brandani, Cimorelli, Fortini, Levato, Rendine, Tavolazzi)

VOTI CONTRARI: N° **23**

ASTENUTI: N° **---**

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinta la risoluzione.

A questo punto il Presidente pone in votazione i sottoriportati emendamenti:

- n° 1 presentato dal Gruppo Consiliare "Liberi e Forti": **All'Art. 2, comma 3 del Regolamento si propone di sostituire il n° 10 con il n° 4;**
- n° 6 presentato dal Gruppo Consiliare "Popolo della Libertà": **All'art. 2, 3° comma del Regolamento, si propone di modificare il n° 10 con il n° 4;**

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **30**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **30**

VOTI FAVOREVOLI: N° **8** (Cons.ri Brandani, Cavicchi F., Cavicchi G., Cimarelli, Fortini, Levato, Rendine e Tavolazzi)

VOTI CONTRARI: N° **21**

ASTENUTI: N° **1** (Cons.re Brancaleoni)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinti gli emendamenti.

Il Presidente pone ora in votazione i sottoriportati emendamenti:

- n° 2 presentato dal Gruppo Consiliare "Liberi e Forti": **All'Art. 5, lettera a) del Regolamento si propone di sostituire il termine "16°" con il termine "18°"**;
- n° 2 presentato dal Gruppo Consiliare "Popolo della Libertà": **All'Art. 5, lettera a) del Regolamento si propone di sostituire la formulazione "16° anno" con la formulazione "18° anno"**;
- P.G. n° 23880 presentato dalla maggioranza: **All'Art. 5 – esenzioni, lett. a3 sostituire "i minori fino al 16° anno di età" con la seguente dicitura "i minori fino al 18° anno di età"**.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **30**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **30**

VOTI FAVOREVOLI: N° **29**

VOTI CONTRARI: N° **--**

ASTENUTI: N° **1** (Cons.re Brancaleoni)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 4 presentato dal Gruppo Consiliare "Liberi e Forti":

All'Art. 5 del Regolamento, dopo la lettera i), si propone di aggiungere la lettera l): religiosi presso case religiose di ospitalità.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **30**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **30**

VOTI FAVOREVOLI: N° **8** (Cons.ri Cavicchi F., Cavicchi G., Cimarelli, Fortini, Levato, Rendine, Talmelli e Nardella)

VOTI CONTRARI: N° **18**

ASTENUTI: N° **4** (Cons.ri Brancaleoni, Corazzari, Fiorbelli e Tavolazzi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinto l'emendamento.

Il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 5 presentato dal Gruppo Consiliare "Liberi e Forti":

All'art. 6, comma 2, del Regolamento (5^a riga dell'articolo), dopo la parola "dovuta" si propone di aggiungere la seguente formulazione: "e riscossa".

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **30**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **30**

VOTI FAVOREVOLI: N° **8** (Cons.ri Brandani, Cavicchi F., Cavicchi G., Cimarelli, Fortini, Levato, Rendine, Tavolazzi)

VOTI CONTRARI: N° **21**

ASTENUTI: N° **1** (Cons. Brancaleoni)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinto l'emendamento.

Il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato emendamento n° 1 presentato dal Gruppo Consiliare "Popolo della Libertà":

All'Art. 2, comma 2, del Regolamento, si propone di sostituire la formulazione "1° giugno 2013" con la formulazione "1° settembre 2013".

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **30**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **30**

VOTI FAVOREVOLI: N° **5** (Cons.ri Brandani, Cimarelli, Fortini, Levato e Rendine)

VOTI CONTRARI: N° **23**

ASTENUTI: N° **2** (Cons.ri Brancaleoni e Tavolazzi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinto l'emendamento.

Il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato emendamento n° 3 presentato dal Gruppo Consiliare "Popolo della Libertà":

All'Art. 5, lette. e), si propone di modificare l'ultimo periodo come segue: "l'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per due accompagnatori turistici per ogni 18 turisti partecipanti".

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **30**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **30**

VOTI FAVOREVOLI: N° **7** (Cons.ri Brandani, Cimarelli, Cavicchi F., Cavicchi G., Fortini, Levato e Tavolazzi)

VOTI CONTRARI: N° **20**

ASTENUTI: N° **3** (Cons.ri Braghiroli, Brancaleoni e Rendine)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinto l'emendamento.

Il Presidente pone ora in votazione l'emendamento n° 4 presentato dal Gruppo Consiliare "Popolo della Libertà":

All'Art. 5 – Esenzioni, si propone di aggiungere il punto l) come segue: "lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di servizio con attestazione del datore di lavoro".

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **30**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **30**

VOTI FAVOREVOLI: N° **8** (Cons.ri Brandani, Cimarelli, Cavicchi F., Cavicchi G., Fortini, Levato, Rendine e Tavolazzi)

VOTI CONTRARI: N° **20**

ASTENUTI: N° **2** (Cons.ri Brancaleoni e Talmelli)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinto l'emendamento.

Il Presidente pone ora in votazione il sottoriportato emendamento P.G. n° 23882 presentato dalla maggioranza:

All'Art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta, comma 3, sostituire "fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura, con la seguente

dicitura: “fino ad un massimo di n° 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura”.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **30**
CONSIGLIERI VOTANTI: N° **30**
VOTI FAVOREVOLI: N° **29**
VOTI CONTRARI: N° **--**
ASTENUTI: N° **1** (Cons.re Brancaleoni)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Il Presidente quindi in votazione il sottoriportato schema di deliberazione così come emendato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale, i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- d) il regolamento governativo previsto dal comma 3° del citato art. 4 non è stato ancora emanato, per cui l'ente ha la facoltà di adottarne uno proprio che disciplini nel Comune di Ferrara l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

VISTA la propria deliberazione n. 17/87270 del 10 dicembre 2012, esecutiva, con si disponeva l'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Ferrara a decorrere dal 01 giugno 2013, dando atto che con successivi atti, nel rispetto dei termini fissati da norme

statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si sarebbe provveduto ad adottare il relativo regolamento applicativo unitamente agli altri adempimenti conseguenti;

CONSIDERATO che il Comune di Ferrara, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali, e, che pertanto, l'entrata di € 350.000,00= prudenzialmente prevista a seguito dell'istituzione dell'imposta di soggiorno dal 01 giugno 2013 costituirebbe una maggior garanzia al mantenimento e miglioramento dei citati servizi, tenuto conto, altresì, delle finalità specifiche di destinazione cui l'imposta medesima è vincolata per espressa previsione di legge;

RILEVATO, altresì, che la Città di Ferrara rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano anche le presenze rilevate dall'ufficio statistica nell'ultimo triennio, che, in particolare si attestano mediamente su quelle rilevate per l'anno 2010, che vengono qui di seguito rappresentate:

- settore alberghiero: tot. arrivi n. 136.493; tot. presenze n. 261.821;
- settore extralberghiero - esercizi complementari: arrivi n. 43.313; presenze n. 103.312; per un totale complessivo di: arrivi n. 179.806; presenze n. 365.133; permanenza media n. 2 pernottamenti;

CONSIDERATO che:

a) le presenze rilevate nel triennio 2008-2010 testimoniano un, seppur lieve, decremento del flusso turistico, fatto salvo per il 2011 (tot. presenze n. 449.522), ove il dato è da ritenersi falsato per la incrementata presenza di Militari N.A.T.O che hanno alloggiato nelle strutture del territorio;

b) per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

SENTITE le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive locali, in conformità al dettato di cui all'art. 4 in questione;

CONSIDERATO , altresì , che :

- le recenti pronunce dei giudici del Tar Veneto, Toscana, ecc. hanno ritenuto condivisibile e infondata la censura relativa alla commisurazione dell'imposta alle "stelle", "chiavi" o "spighe" delle strutture ricettive, in quanto non verrebbe a violare la previsione dell'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 2011 laddove prevede che l'imposta sia determinata nel suo ammontare "*secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo*;
- il medesimo criterio di commisurazione, confermato, pertanto, anche dalle recenti pronunce dei Tar in materia, sarà adottato dal Comune di Ferrara nella determinazione della misura di imposta che, come tale, terrà conto della tipologia e classificazione delle strutture ricettive locali in "stelle", "soli", "spighe" ecc. Tale criterio, infatti, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle singole strutture ricettive,

conseguentemente , ricomprende anche quello del prezzo applicato. A tal fine, si farà riferimento alla classificazione delle suddette strutture come previste dalla normativa regionale e nazionale di settore;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote o misure di imposta, la cui approvazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone : “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette aliquote, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.” ;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, in materia di potestà regolamentare generale delle entrate;
- i D.Lgs. 471 e 472 del 1997 in materia di sanzioni tributarie;

la legge di depenalizzazione n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative;

l'art. 1, commi da 158 a 170 della legge n. 296/2006 disciplinanti termini, modalità, potestà, e competenze rilevanti in materia di entrate tributarie;

- le disposizioni di principio contenute nella legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente) e successive modificazioni, informate alla semplificazione, correttezza, collaborazione, buona fede, chiarezza, trasparenza, certezza, conoscenza e motivazione degli atti, nonché irretroattività delle norme tributarie;
- in particolare, l'art. 3, comma 2°, della legge n. 212/2000, che così dispone: “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 alla luce delle recenti modifiche apportate dal D.L. n. 174/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge n. 32/2009 e successive modifiche ed integrazioni in materia di pubblicazione all'albo degli atti ed il CAD (Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs. n. 82/2000);

VISTO, in particolare, l'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, in materia di pubblicazione delle delibere;

VISTO l'art. 45, comma 2°, dello Statuto comunale che prevede la doppia pubblicazione per gli atti normativi di natura regolamentare, e precisamente: “*I regolamenti, una volta adottati con deliberazione consiliare divenuta esecutiva ai sensi di legge, sono*

ulteriormente pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere di congruità del competente collegio dei revisori;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa,e/o diminuzione di entrata;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanze, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, tenuto conto anche delle recenti modifiche intervenute dal D.L. 174/2012;

SENTITE la Giunta Comunale e la 1^a Commissione Consiliare;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che qui è da intendersi integralmente trascritto:

- di adottare l'allegato Regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da applicare nei confronti di coloro che alloggeranno e pernoveranno dal 01.06.2013 nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale;

- di dare atto che le misure dell'imposta di soggiorno, distinte per tipologia di struttura ricettiva, saranno approvate dalla competente Giunta con successivo atto con cui si provvederà, altresì, alla nomina del funzionario responsabile di imposta ;

- di dare, altresì, atto che il dirigente responsabile del presente procedimento è il dirigente del Servizio Servizi Tributarî, Pierina Dott.ssa Pellegrini.

**COMUNE DI FERRARA**

Città Patrimonio dell'Umanità



REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI FERRARA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

L'imposta di soggiorno è istituita in virtù delle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ferrara, per il turismo, la manutenzione, la fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi pubblici locali.

L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 giugno 2013.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune, che pernottano in qualunque tipo di struttura ricettiva esistente sul territorio Comunale.

Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale e comunque entro il limite massimo consentito dalla legge. In assenza di provvedimenti successivi di variazione dell'imposta vale la misura stabilita dall'Amministrazione con l'ultimo atto deliberativo adottato.

L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, così come classificate e definite dalla normativa vigente

in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico e/o prezzo del soggiorno.

Articolo 5 - Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
- b) il soggetto ricoverato o degente presso strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale, in quanto abbisogna di cure e/o terapie, interventi, anche limitatamente al giorno antecedente alla data del ricovero e/o degenza ed a quello successivo alla data della dimissione;
- c) il soggetto che presta assistenza al degente e/o ricoverato presso strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale, in ragione di massimo n. due accompagnatori/assistenti per malato;
- d) le persone in carico ai servizi sociali e sanitari con certificazione del servizio interessato, ivi compresi coloro che alloggiano temporaneamente a causa degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, presso le strutture presenti sul territorio comunale;
- e) l'autista di pullman e/o l'accompagnatore turistico, che presta regolare attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un solo accompagnatore turistico ogni 18 turisti partecipanti.
- f) il soggetto appartenente a forze di polizia nazionale e locale (es: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Forestale, Penitenziaria, Municipale, ecc.) o al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, che soggiornano nelle strutture ricettive per motivi di servizio;
- g) il personale dipendente del gestore della struttura che ivi svolge attività lavorativa;
- h) il soggetto che presta attività di volontariato per emergenze dettate da eventi/calamità naturali;

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e lett. c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di:

- a) dichiarazione, ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante:
 - nel caso di accompagnatore che presta assistenza al degente e/o ricoverato: che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti dell'assistito, degente e/o ricoverato presso una delle strutture sanitarie esistenti sul territorio provinciale;
 - nel caso di ricoverato e/o degente: che il soggiorno presso la struttura ricettiva è determinato dalla necessità di dover effettuare cure e/o terapie, interventi, presso una delle strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale;

- b) certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria situata sul territorio provinciale, attestante le generalità del malato ricoverato e/o del degente e la durata (data inizio e data fine) della prestazione sanitaria e/o del ricovero presso la medesima;
- i) il possessore di card turistica.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse attraverso proprio ricevitario e/o a scelta, fatturando direttamente l'importo oggetto di imposta, fuori campo iva.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con una delle seguenti modalità:

- a) mediante bollettino di conto corrente postale intestato al comune di Ferrara o mediante bonifico bancario;
- b) tramite le procedure telematiche messe a disposizione sul portale del comune di Ferrara;
- c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e/o le agenzie di credito convenzionate;
- d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale e/o previste specificatamente dalla legge.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ferrara sono tenuti a:

- 1) informare, anche nella versione multilingue predisposta dall'ufficio turismo e visibile sul sito istituzionale comunale, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle eventuali esenzioni e/o riduzioni dell'imposta di soggiorno, del regolamento applicativo;
- 2) effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel rispetto dei modi e termini di cui al precedente art. 6;
- 3) dichiarare trimestralmente all'Ente, entro i primi quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, i nominativi degli ospiti che non hanno versato l'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa. Limitatamente all'esercizio finanziario 2013 la dichiarazione di cui al precedente periodo, ed il relativo versamento dovranno essere effettuati dal gestore entro il 15 di ottobre 2013 e i successivi entro il 15 gennaio 2014. Dall'anno di imposta 2014 e successivi rimangono fermi i modi ed i termini previsti dal precedente art. 6, nonché dal punto 3) primo periodo del presente articolo;

- 4) esibire e/o rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune su richiesta dell'Amministrazione, ai fini dell'attività di controllo e/o verifica;
- 5) conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni trimestrali, ecc.) per almeno 5 anni dalla data del documento.

La dichiarazione, così come le certificazioni ai fini dell'esenzione, la richiesta di rimborso, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo in forma telematica o su supporto cartaceo, corredata del documento di identità del dichiarante e/o richiedente, o mediante posta certificata.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire i versamenti e le dichiarazioni distinti per ogni struttura.

Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta

Il Comune effettua il controllo sulla regolare applicazione dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni generali proprie dei tributi, previste dall'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni. L'attività di controllo può prevedere la richiesta di dati e/o notizie o di elementi ritenuti rilevanti, ivi compreso l'invio di questionari, oltre che ai soggetti passivi dell'imposta ed ai gestori delle strutture ricettive, anche ad altri pubblici uffici, in esenzione di spese e diritti.

Articolo 9 - Sanzioni

Le violazioni di natura tributaria al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, dalle altre normative, applicabili, vigenti in materia.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni (artt. 9,16 e 17) previste dal Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, così come per i restanti obblighi amministrativi facenti capo al gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. E' fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni o procedimenti laddove sia rinvenibile una violazione/illecito punibile ai sensi di altre disposizioni legislative non ricomprese nelle fattispecie descritte nel presente articolo.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute ai fini dell'imposta di soggiorno è richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Ai fini della richiesta di rimborso è disponibile apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Nei casi di versamento non dovuto, da parte del gestore della struttura, dell'imposta di soggiorno in alternativa al rimborso, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. I dati relativi alla compensazione effettuata sono da indicare nell'apposito spazio presente nel modulo della dichiarazione trimestrale di cui al precedente art. 7 e con l'espressa indicazione che l'importo compensato non è stato richiesto a rimborso. Qualora l'importo da compensare sia superiore o uguale a € 1.500,00, la compensazione non può avvenire automaticamente, ma deve essere autorizzata e concordata preventivamente con l'ufficio comunale competente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi è pari a € 049.

Articolo 12 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'1/6/2013.

E' costituito entro il 30.09.2013, un tavolo tecnico composto da soggetti interni all'amministrazione e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative di categoria delle strutture ricettive, presenti sul territorio. Al tavolo tecnico possono essere invitati a partecipare e/o a farne parte, anche rappresentati esterni di altre amministrazioni, quali i rappresentanti della Questura, trattandosi di ente a cui vengono comunicate obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 109 T.U.L.P.S., le generalità delle persone soggiornanti, alloggiate nelle strutture ricettive del territorio comunale, nonché della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento tributario, con particolare

riferimento ai D. Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997, l'art. 1, commi da 158 a 170 della L. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni alla legge 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), al vigente regolamento comunale sulle entrate tributarie e sulla riscossione delle entrate extra tributarie, il testo unico enti locali (D.Lgs. 267/2000) e, comunque, le disposizioni regolamentari e legislative vigenti.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 30
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 30
VOTI FAVOREVOLI: N° 25
VOTI CONTRARI: N° 4 (Cons.ri Cimarelli, Fortini, Levato, Tavolazzi)
ASTENUTI: N° 1 (Cons.re Brancaleoni)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo sopra riportato.

Il Segretario Generale
FINARDI Dr. Roberto

Il Presidente del Consiglio Comunale
COLAIACOVO Dr. Francesco

